

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1302

---

## PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 24 ottobre 2018 (v. stampato Senato n. 510)*

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**GIARRUSSO, ACCOTO, AUDDINO, CAMPAGNA, CASTELLONE, CASTIELLO, COLTORTI, CORBETTA, CORRADO, CROATTI, DESSÌ, DI GIROLAMO, DI MICCO, DI NICOLA, EVANGELISTA, FERRARA, GIROTTI, GUIDOLIN, LANNUTTI, LANZI, LEONE, LUPO, MARINELLO, MININNO, MOLLAME, MONTEVECCHI, MORONESE, PACIFICO, MARCO PELLEGRINI, PIARULLI, GIUSEPPE PISANI, PUGLIA, RICCARDI, RICCIARDI, ROMAGNOLI, ROMANO, RUSSO, SANTILLO, TRENTACOSTE, VACCARO, VANIN, VONO, GIANNUZZI, PATUANELLI, ROMEO, PILLON**

---

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale  
in materia di voto di scambio politico-mafioso

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 24 ottobre 2018*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 416-ter. — (*Scambio elettorale politico-mafioso*). — Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti la cui appartenenza alle associazioni di cui all'articolo 416-bis sia a lui nota in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

